



Spett.le **SICILF S.r.l.**
Via Ascoli Km. 4
71122 – FOGGIA

Concessione: n. _/2019

- Richiedente: SICILF S.r.l., con sede a Foggia, in via Ascoli Km. 4.00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 00132220716, numero REA: FG-79372, nella persona dell'Amministratore unico signor Ramundo Gerardo nato a Rocchetta Sant'Antonio il 20.05.1936 e residente a Foggia in via Camporeale – Residence Federico II, codice fiscale: RMNGRD36E20H467R.
- Terreni demaniali ricadenti negli **agri Ascoli Satriano (fogli 6 e 115) e Ortona (foglio 10)**, contraddistinti da 2 aree non particellate esterne all'argine sinistro del torrente Carapelle situate in prossimità e a monte della S.P. 110 in località Vocale **per complessivi ha 6.20.00.**

Vista l'istanza senza data acquisita al protocollo consortile n. 17038 del 21.09.2017 e successiva integrazione priva di data, acquisita al protocollo consortile n. 4490 del 06.03.2018, con le quali la Società SICILF S.r.l., con sede a Foggia, in via Ascoli Km. 4.00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 00132220716, numero REA: FG-79372, nella persona dell'Amministratore unico signor Ramundo Gerardo nato a Rocchetta Sant'Antonio il 20.05.1936 e residente a Foggia in via Camporeale – Residence Federico II, codice fiscale: RMNGRD36E20H467R, ha chiesto in concessione i terreni riportati in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, ad uso deposito di inerti;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento regionale, ha provveduto alle pubblicazioni dei bandi riguardanti i terreni in argomento mediante affissione sul sito istituzionale del Consorzio ed agli albi pretori dei Comuni di Ascoli Satriano e Ortona richiesti, rispettivamente, con note prot. nn. 6577/2019 e 6578/2019 del 20.02.2019 ed eseguite, rispettivamente, in data 20.02.2019 con atto prot. n. 183 e in data 21.02.2019 con atto prot. n. 96;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi I (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";



Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'iter di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ente, n. 1070 del 05.12.2018, con la quale è stato delegato e autorizzato il Presidente, in qualità di Legale Rappresentante, a disporre sul rilascio in favore di terzi di concessioni sui beni del Demanio Pubblico;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- la richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitrice di contributi di bonifica;
- le aree non particellate rispondono ai requisiti di intestazione ed uso richiesti ai fini della concessione;
- la richiedente, nella persona dell'amministratore unico signor Ramundo Gerardo nato a Rocchetta Sant'Antonio il 20.05.1936, ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni ex articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- la richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 304,95 (trecentoquattro/95), giusta ricevuta di bonifico bancario del 28.03.2019;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € **1.274,74** (milleduecentosettantaquattro/74);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Progettazione, in data 13.03.2018;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica in data 16.07.2018, prot. AOO_064/Prot n. 26/07/2018-011877, reso ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 4/2012;

Vista la Determinazione Presidenziale n. del, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **1.274,74** (milleduecentosettantaquattro/74) effettuato in data, a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. **_/2019**;

SI CONCEDE

alla ditta SICILF S.r.l., con sede a Foggia, in via Ascoli Km. 4.00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 00132220716, numero REA: FG-79372, nella persona dell'Amministratore unico signor Ramundo Gerardo nato a Rocchetta Sant'Antonio il 20.05.1936 e residente a Foggia in via Camporeale – Residence Federico II, codice fiscale: RMNGRD36E20H467R, l'utilizzo, **ad uso deposito di inerti**, dei terreni demaniali ricadenti negli **agri Ascoli Satriano (fogli 6 e 115) e Ortona (foglio 10)**, contraddistinti da 2 aree non particellate esterne all'argine sinistro del torrente Carapelle situate in prossimità e a monte della S.P. 110 in località Vocale **per complessivi ha 6.20.00**. **Durata** (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal2019, quindi, avrà termine il



.....2022. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazioni e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati **esclusivamente ad uso deposito di inerti**. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetti della presente concessione.

Oneri e divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo della concessionaria il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento delle zone concesse, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nelle zone lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, la concessionaria sarà tenuta alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso la concessionaria non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

La concessionaria s'impegna per sé e per i suoi aventi causa, a risarcire sia il Consorzio sia terzi di qualsiasi danno venisse arrecato a persone e cose nell'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Nell'eventualità che la concessionaria intenda rinunciare alla concessione, è tenuta a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi a carico della concessionaria. Qualora la concessionaria rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, ella è tenuta comunque al pagamento dell'intero canone per l'anno in corso.

La concessionaria dovrà osservare le condizioni previste dalla vincolistica vigente – Regolamento Regionale 13.10.2017 n. 19, N.T.A. del P.P.T.R. Regione Puglia ed N.T.A 2005 PAI Puglia, relativamente alle aree di alta pericolosità idraulica.

La concessionaria dovrà, altresì, osservare le condizioni previste dal Regolamento sulla tutela delle Opere Pubbliche di Bonifica, approvato con R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni.

La concessionaria per il passaggio di persone o di mezzi meccanici nelle zone concessa dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.

E' Vietato :

- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ed installazioni di recinzioni ad una distanza minore di 10,00 mt. da tutte le pertinenze idrauliche eventualmente presenti ed in particolare dal piede dell'argine Sx del torrente Carapelle;
- costruire rampe di accesso lungo le scarpate degli argini, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento dei corsi d'acqua, o comunque variare lo stato dei luoghi; nel caso in cui per accedere alle aree concesse siano necessarie le realizzazioni di rampe in terra, le realizzazioni delle stesse sono da intendersi come opere da sottoporre al Consorzio nelle modalità di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento e, a tal fine, le stesse sono sempre realizzate in equicorrente (rampe che scendono procedendo dalla sommità arginale al piano golenale nel verso della corrente idrica);
- effettuare il prelievo di acque dal torrente Carapelle all'interno delle zone oggetto di concessione, tutte le opere necessarie all'installazione della motopompa e tubazioni irrigue che attraversano le golene e gli argini, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola



delle clausole contenute nel presente atto o Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € **1.274,74** (milleduecentosettantaquattro/74). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

La concessionaria ha prestato garanzia per l'osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto, mediante polizza n.rilasciata in data da

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese della concessionaria.

Foggia, 2019.

Per accettazione
L'Amministratore Unico
Gerardo Ramundo

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)